

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **INAIL – CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Tra

**l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** (di seguito INAIL) con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144 codice fiscale 01165400589 rappresentato dal Presidente, prof. Fabrizio D'Ascenzo

e

**il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** (di seguito CNDCEC), Codice Fiscale 80148330584, con sede in Roma (RM), in Piazza della Repubblica n. 59, nella persona del Presidente Prof. Dott. Elbano de Nuccio, domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59

congiuntamente le Parti

#### **Premesso che**

- a) l'INAIL è un Ente pubblico non economico che ha il compito di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza;

- b) l'Inail pratica una sistematica politica di confronto attivo con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e con gli Ordini professionali anche al fine di valutarne in modo organico i bisogni;
- c) il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) opera ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 *"Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi regolati dal medesimo decreto legislativo e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;*
- d) Il CNDCEC, ai sensi del richiamato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, vigila, coordina e promuove presso gli Ordini territoriali le attività relative alla categoria, dal tirocinio professionale alla formazione degli iscritti, dalle nuove opportunità professionali al welfare di categoria, rispetto a tutte le funzioni e i ruoli affidati ai Commercialisti in base all'Ordinamento professionale e altre leggi di settore, per promuovere politiche ed iniziative in materia di lavoro, previdenza, fisco e assistenza sociale e interagisce, a tal fine, con le istituzioni Governative, con il Parlamento, con gli istituti previdenziali e assistenziali;
- e) Il CNDCEC ha la rappresentanza istituzionale allo stato di oltre 120.000 iscritti nei 132 ordini territoriali;
- f) Gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili sono abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché degli adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei datori di lavoro e degli imprenditori artigiani;
- g) L'attività professionale in ambito lavoristico è conseguenza immediata del riconoscimento legale della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- h) l'INAIL e il CNDCEC concordano sulla necessità che l'attività della pubblica amministrazione sia orientata ai principi di trasparenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, anche attraverso la semplificazione e l'accessibilità dei servizi offerti;
- i) l'INAIL e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tengono conto della continua evoluzione normativa in materia di assicurazione INAIL e di tutela globale del lavoratore, considerando anche le recenti e periodiche innovazioni informatiche nella comunicazione e trasmissione dei documenti, che modificano in modo significativo le modalità di relazione con gli utenti;
- j) il CNDCEC vuole agevolare la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro e delle pratiche di prevenzione;
- k) l'INAIL e il CNDCEC hanno interesse a porre in essere ogni opportuna iniziativa per migliorare il rapporto di collaborazione tra loro esistente, allo scopo precipuo di migliorare la qualità del servizio offerto all'utenza;
- l) sul sito web del CNDCEC è consultabile l'Albo unico nazionale, recante i dati anagrafici degli iscritti negli Albi tenuti da tutti gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- m) le Parti hanno già sottoscritto in data 4 novembre 2015 un protocollo d'intesa rispetto al quale il presente atto deve intendersi quale aggiornamento in relazione alle nuove esigenze delle Parti ed agli sviluppi dei sistemi informatici di cooperazione applicativa ed interscambio dati.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## Articolo 1

### *Oggetto e finalità*

L'INAIL e il CNDCEC intendono porre in essere ogni opportuna iniziativa per migliorare il rapporto di collaborazione tra loro esistente, allo scopo precipuo di fornire agli utenti un servizio professionale di elevata qualità, finalizzato ad una sempre più efficiente gestione dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche attraverso la sperimentazione e l'adozione di comportamenti e strategie funzionali ed efficaci a migliorare i servizi e rendere più semplici gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

## Articolo 2

### *Materie di confronto*

L'INAIL e il CNDCEC, nella consapevolezza della reciproca utilità dello scambio delle informazioni, si impegnano ad affrontare le tematiche di interesse comune, tra cui in particolare:

- applicazione o aggiornamento delle tariffe dei premi;
- sviluppo, perfezionamento e fruibilità dei servizi telematici dedicati all'invio delle denunce obbligatorie e delle altre comunicazioni poste dalla legge in capo ai datori di lavoro;
- analisi della denuncia annuale dei salari e degli adempimenti connessi, in particolare in occasione di importanti e specifiche modifiche normative;
- disamina delle problematiche in materia di recupero dei crediti contributivi;
- analisi dell'attività di vigilanza espletata dall'INAIL, al fine di migliorare i comportamenti delle aziende assistite dagli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ricorsi amministrativi.

Gli approfondimenti potranno essere richiesti da entrambe le Parti e avverranno tra Rappresentanti della direzione generale dell'INAIL e del CNDCEC, previamente designati e accreditati.

Su determinate problematiche di rilevante aspetto tecnico e/o interpretativo potrà essere concordata l'istituzione di tavoli tecnici permanenti.

## Articolo 3

### *Diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro*

Ai fini della più ampia diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro le Parti, riconoscendo l'importanza dell'analisi del fenomeno infortunistico si impegnano a promuovere iniziative finalizzate a garantire la qualità delle informazioni contenute nelle denunce di infortunio e di malattia professionale.

L'INAIL e il CNDEC si impegnano ad attivare azioni comuni per diffondere la conoscenza e l'applicazione dei meccanismi premiali previsti dal sistema tariffario per gli interventi di prevenzione e protezione.

#### Articolo 4

##### *Servizi digitali*

L'INAIL, considerata la necessità di garantire la legittima operatività dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l'assolvimento degli obblighi dei datori di lavoro e/o dipendenti che rappresentano, assicura l'erogazione di servizi digitali che consentano l'accreditamento dei professionisti all'Istituto e la verifica del relativo stato di iscrizione nell'Albo professionale nonché la gestione delle deleghe delle Società di professionisti.

I requisiti e le modalità di accesso dei servizi digitali di cui sopra saranno definiti con separato Accordo di servizio attuativo del presente Protocollo d'intesa.

Al fine di consentire all'INAIL un controllo preventivo sul rilascio delle credenziali di accesso ai servizi telematici, nonché consentire la tempestiva disabilitazione, in coincidenza con la sospensione o radiazione dall'Ordine del professionista, il CNDEC si adopererà affinché gli Ordini territoriali si impegnino a fornire o rendere disponibili telematicamente gli elenchi degli iscritti e ogni successiva variazione con modalità tecniche da concordare.

Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza dei dati acquisiti per i fini di cui al presente articolo.

#### Articolo 5

##### *Repressione dell'abusivismo professionale*

Le Parti riconoscono che lo svolgimento della professione unicamente a mezzo di soggetti legittimati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, oltre che rispondere al dettato normativo, costituisce un preciso interesse sia per l'Istituto che per l'utente. Per questi motivi, l'INAIL e il CNDCEC concordano di intraprendere ogni azione utile per contrastare e reprimere il fenomeno dell'abusivismo.

Il CNDCEC s'impegna a porre in essere ogni misura idonea, anche di carattere disciplinare, in caso di accertate infrazioni al codice deontologico, anche riferite ai rapporti con l'INAIL, e di eventuali comportamenti non conformi all'etica e al decoro professionale da parte dei propri iscritti.

## Articolo 6

### *Contenimento e gestione del contenzioso*

L'INAIL e il CNDCEC si impegnano a contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia assicurativa, attivando, a tal fine, ogni opportuno strumento, fra cui le consultazioni preventive sull'applicazione di norme che potrebbero portare ad un incremento del contenzioso.

## Articolo 7

### *Attività di formazione e informazione*

Le Parti riconoscono l'importanza delle attività di formazione, aggiornamento e conoscenza e concordano, pertanto, sull'opportunità della partecipazione reciproca ai rispettivi momenti formativi.

In coerenza e nel quadro dell'obiettivo del miglioramento qualitativo dei servizi, l'INAIL promuove iniziative volte alla diffusione delle tecnologie utilizzate al fine di consentire alla CNDCEC di integrare i propri applicativi con quelli dell'INAIL al fine di realizzare il miglioramento del servizio offerto, rafforzando il rapporto di fiducia con gli utenti.

## Art. 8

### *Rapporti a livello centrale e territoriale*

L'INAIL e il CNDCEC si impegnano a tenere a livello centrale degli incontri periodici e sistematici per gli opportuni approfondimenti, nonché per lo

studio e la disamina delle circolari riguardanti interpretazioni normative, sulle materie di carattere generale di interesse comune, anche al fine di assicurare l'omogeneità dei comportamenti sul territorio nazionale.

In tale sede potranno essere esaminate e definite ipotesi di lavoro o soluzioni operative che consentano di superare le difficoltà riscontrate.

In occasione dell'attuazione di disposizioni legislative o di modifiche organizzative dell'INAIL che comportino innovazioni operative per le aziende e per i professionisti, potranno essere attivati specifici tavoli di consultazione, anche al fine di prevenire il contenzioso.

Presso le strutture territoriali dell'INAIL potranno essere attivati incontri periodici e sistematici fra Rappresentanti dell'INAIL e del CNDCEC. In particolare, al fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio, le Parti concordano sulla opportunità di stipulare anche dei Protocolli d'intesa a livello regionale.

Al fine di garantire la coerenza degli accordi territoriali rispetto a quanto concordato a livello centrale, le bozze delle intese locali verranno trasmesse alla Direzione centrale rapporto assicurativo prima della loro sottoscrizione. L'accesso agli uffici dell'INAIL da parte degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili provvisti del tesserino professionale e dei loro collaboratori provvisti di delega del professionista, avverrà con appositi canali.

Ferma restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle sue strutture territoriali, l'INAIL si adopererà affinché, a livello periferico, vengano predisposte modalità di accesso agli Uffici dedicate, anche allo scopo di prevenire e reprimere ogni attività da parte di soggetti non abilitati.

## Art. 9

### *Natura dell'accordo*

Le Parti si danno atto che le richieste, le iniziative e le collaborazioni di cui al presente Protocollo d'intesa sono state concordate nell'interesse esclusivo degli utenti e, in Particolare, dei soggetti assistiti dagli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili, nella fase di versamento dei premi e dell'espletamento degli adempimenti nei confronti dell'Istituto.

#### Art. 10

##### *Durata dell'accordo*

Il presente Protocollo d'intesa ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un periodo equivalente mediante scambio di comunicazioni PEC tra le Parti, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Le Parti concordano che il presente Accordo trova conclusione laddove vengano meno le finalità per le quali il servizio è stato attivato.

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso e di fruizione dei dati di cui al presente Accordo costituisce causa di immediata sospensione dell'accordo

#### Articolo 11

##### *Trattamento dei dati personali*

L'INAIL e il CNDCEC dichiarano di essere informati e di acconsentire che i "dati personali" forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa vengano trattati esclusivamente per le finalità espresse nel Protocollo medesimo.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come sopra individuati e domiciliati.

#### Articolo 12

##### *Forma dell'Accordo*

Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma elettronica. In difetto di contestualità spazio/temporale, l'atto sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

### Articolo 13

#### *Foro competente e valore delle clausole*

Le Parti convengono che, qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione, risoluzione e recesso, sarà devoluta in via esclusiva, previo tentativo di risoluzione amichevole, al Foro di Roma.

Le Parti convengono, altresì, che si intendono approvate ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le clausole relative a limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi e deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria di cui al presente Accordo.

### Articolo 14

#### *Composizione dell'Accordo e validità delle premesse e degli allegati*

Il presente Accordo è composto da n. 14 articoli, le premesse e gli allegati ne formano parte integrante e sostanziale.

Roma Addì .....

Per l'INAIL

Il Presidente .....

Per il CNDCEC

Il Presidente .....